



Descrizione codice rischio

<b>Polizza</b>	Numero	Ramo	N. Stampato	Agenzia/Codice	Codice rischio	Codice Controllo
	0691428312	15		0691/1FZ	132	785
	Durata della Garanzia		Decorrenza		Scadenza	
	0 giorni 0 mesi 14 anni		28/12/2022		28/12/2036	
	Frazionamento dei supplementi di premio			Con inizio quietanzamento dalla scadenza suindicata		
<b>Contraente (Ditta Obbligata)</b>	Denominazione					
	ECOLOGITAL MANECO S.R.L.					
	Indirizzo			C.A.P.	Località	Provincia
	VIA WAGNER 10			16159	GENOVA	GE
	Codice Fiscale o Partita I.V.A			Numero posizione (carpetta)		
	02537310100			00000136617		
<b>Stazione Appaltante (Beneficiario)</b>	Denominazione			Sede		
	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA			PIAZZALE G. MAZZINI 2 - 16122 - GENOVA (GE)		
<b>Estremi del contratto</b>	Causale Garanzia/Descrizione Lavori					
	VEDASI ALLEGATO					

**Somma garantita** Somma Garantita 606.585,41 Seicentoseimilacinquecentoottantacinque/41

**Condizioni Particolari**

<b>Premi da corrispondere</b>	Allo firma	Premio Imponibile	Diritti	Imposte	Totale
		30.195,55	0,00	3.774,45	33.970,00
	Di proroga (secondo il frazionamento sopra indicato)				Totale
	==				==
	Originale in quattro esemplari in: GENOVA (GE)			il 03/02/2023	

L'importo di € 33.970,00 è stato pagato

Oggi ..... a mie mani

**Produttore o Esattore**  
(timbro e firma)

Polizza Mod. CZGE Ed. 10/2015

## DEFINIZIONI

Nel testo si designa con :

- Società la HDI Assicurazioni S.p.A.  
Ditta Obbligata la persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la HDI Assicurazioni S.p.A si costituisce fideiussore.  
Ditta Garantita il beneficiario della garanzia

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - **Delimitazione della garanzia** - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato, si costituisce fideiussore nell'interesse della Ditta Obbligata a favore della Ditta Garantita, in conseguenza di inadempimenti in ordine agli obblighi ed oneri assunti con il contratto indicato in premessa, verificatisi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza della Ditta Garantita entro 3 mesi dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i 3 mesi sopraindicati la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dalla Ditta Obbligata nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2 - **Proroga della garanzia** - La garanzia prestata cessa alla data di scadenza della presente polizza. Tuttavia è facoltà della Ditta Garantita richiedere alla Società la proroga della garanzia determinandone la durata e il motivo della richiesta con la descrizione della causa che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. La richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione della Ditta Obbligata la quale sarà tenuta a corrispondere, prima della proroga, il premio che sarà determinato dalla Società alle stesse condizioni della presente polizza con un minimo di 3/10 del premio annuo originario.

E' in facoltà della Società rifiutare la concessione della proroga o richiedere alla Ditta Obbligata per la concessione della proroga stessa una garanzia reale. In caso di mancata richiesta di proroga o di mancato pagamento del premio relativo nei termini sopra indicati, la Società rimane definitivamente liberata da ogni obbligo assunto.

Art. 3 - **Notizie sullo stato dei lavori** - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Ditta Garantita notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti il contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 4 - **Stipulazione e perfezionamento della polizza** - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 5 - **Premio** - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società.

Art. 6 - **Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento** - La Ditta Garantita dovrà comunicare con lettera raccomandata alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza della Ditta Obbligata idonea a rendere operante la presente garanzia.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art. 7, verrà versato entro 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dalla Ditta Garantita contro la Ditta Obbligata; nel caso di opposizione di quest'ultimo, i 30 giorni decorreranno dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Nell'ipotesi di fallimento o di Concordato Preventivo della Ditta Obbligata, il termine suddetto decorrerà dalla data di ammissione al passivo in via definitiva e senza riserve del credito della Ditta Garantita.

La Società non è tenuta ad informare del pagamento di cui al 2 comma la Ditta Obbligata, che nulla potrà eccepire in merito ad esso.

Art. 7 - **Coesistenza di altre garanzie - Crediti della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita** - Nel caso in cui la cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata ai sensi del contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale o altre forme, la Ditta Garantita, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto alla Ditta Garantita la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento dell'indennità da parte della Società.

Art. 8 - **La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da essa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.** Sono inoltre a carico della Ditta Obbligata tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.

Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata alla Ditta Garantita in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, suoi coobbligati, successori ed aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

Ove la Società lo richieda, la Ditta Garantita è tenuta a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 9 - **Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo** - Fermo il disposto dell'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Ditta Garantita,
- sopravvenuta insolvenza della Ditta Obbligata, protesti o esecuzioni a suo carico e in ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessazione della Ditta Obbligata;
- in ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione e di sospensione dei lavori non concordata con la Ditta Garantita anche se dipendente da fatto non imputabile alla Ditta Obbligata, escluse le cause di forza maggiore;
- in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordine e/o intimazioni provenienti dalla Direzione lavori;
- in ogni ipotesi di inadempimento della Ditta Obbligata agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- inadempienza della Ditta Obbligata in ordine al rimborso delle somme pagate dalla società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia.

Verificatisi per fatto della Ditta obbligata la liberazione delle garanzie, la Società restituirà alla Ditta Obbligata, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è espressamente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di una cauzione in numerario a favore della Ditta Garantita sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dalla Ditta Obbligata.

La Ditta Obbligata rinuncia al ricorso di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere il blocco delle somme sopraindicate.

Art. 10 - **Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - **Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte della Ditta Obbligata e della Ditta Garantita, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, a scelta della parte attrice, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società o quella del luogo ove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

HDI Assicurazioni S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 6 (Rinuncia della Ditta Obbligata ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società) Art. 8 (rinuncia della Ditta Obbligata ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.) Art. 9 (deposito cautelativo) Art. 11 (deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

Nota informativa - Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del decreto Legislativo del 7.09.2005 n. 209..

IL CONTRAENTE

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'Agente

**Premesso:**

- 1) Che con Atto Dirigenziale n. 2960/2022 del 28/12/2022 la Città Metropolitana di Genova ha rilasciato alla Ditta ECOLOGITAL MANECO S.R.L., sede legale in VIA R. WAGNER 10 – 16159 GENOVA (GE), C.F. 02537310100, il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Prov. Dir. N. 846 del 09/02/2016 per l'installazione adibita allo stoccaggio, e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 29-quater e art. 29-sexies della parte seconda, titolo III -Bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. presso l'installazione ubicata in Via Wagner 10 – Genova.
- 2) Che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti, e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla deliberazione di cui al punto 1) il Contraente e' tenuto a prestare una cauzione di euro **606.585,41 (Euro seicentoseimilacinquecentottantacinque/41)**
- 3) Che la suddetta cauzione può essere prestata anche con polizza fidejussoria

**CIO' PREMESSO**

La HDI Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Roma Via Abruzzi 10, autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni nel ramo Cauzioni con D.M. n. 19853 del 22/7/94 pubblicato sulla G.U. del 10/8/94, alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, si costituisce fidejussore del Contraente, il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro **606.585,41 (Euro seicentoseimilacinquecentottantacinque/41)** per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati

La presente polizza ha durata sino al 28/12/2036

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****Art. 1- Delimitazione della garanzia**

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente, come previsto al punto 2 della premessa, ma comunque non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area., come previsto nel Decreto indicato al punto 1 della premessa. Qualora, per l'effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione

**Art. 2- . - Durata della garanzia**

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata dell'autorizzazione, ovvero sino al 28/12/2034. Decorso tale periodo, la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione. Trascorsi i ventiquattro mesi sopraindicati la garanzia si estinguerà definitivamente e quindi la Società non sarà piu' tenuta ad alcuna prestazione

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento del massimale.

**Art. 3. - Calcolo del premio**

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione, nessun rimborso spetta la contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

HDI Assicurazioni SpA  
*SpA*

Il Beneficiario

Il Contraente

**Art. 4- Pagamento del risarcimento**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito o Autorità competente, che dispone d'ufficio, lo smaltimento dei rifiuti e/o il ripristino ambientale e/o la sistemazione finale dell'area, non avendo a ciò provveduto direttamente il Contraente secondo le prescrizioni impartitegli, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art.5- Rivalsa - Surrogazione**

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del cod. civ.

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 6- Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente

**Art. 7 - Liberazione della garanzia – Deposito Cautelativo**

In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza, cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc), decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione, ripetute diffide al Contraente ad eliminare irregolarità, rinuncia da parte del Contraente all'esercizio dell'attività prevista in polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Società può pretendere che il contraente provveda a costituire in pegno contanti o titolo, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

**Art. 8 - Pagamento del premio ed altri oneri**

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei suoi supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

**Art. 9 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 - Forma della comunicazione alla Società**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il foro competente e' esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge-**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.